

COMUNE DI PIEVE DI CENTO
Città Metropolitana di Bologna

CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIEVE DI CENTO
E _____ PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PUBBLICA
UTILITÀ. ANNUALITÀ 2024-2025.

L'anno ____ il giorno __ del mese di _____ nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge, tra:

il COMUNE DI PIEVE DI CENTO che di seguito sarà chiamato Ente Pubbico — con sede in Piazza A.Costa 17 - C.F. 00470350372 — P.I. 00510801202, rappresentato dalla Dott.ssa Giulia Ramponi, che agisce esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale;

e

_____, con sede legale in _____ iscritta al Registro Unico del Terzo Settore con n° di repertorio _____ e iscritta altresì al Registro regionale delle persone giuridiche con determinazione n. _____, con conseguente attribuzione di personalità giuridica, rappresentata da _____, in qualità di _____:

PREMESSO

che:

- il Dlgs. 117/17(Codice del Terzo Settore) riconosce all'art. 2 il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, all'art. 1, prevede che gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo delle organizzazioni di volontariato, nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; che alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché delle organizzazioni di volontariato, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi;
- l'art. 3 del d.p.c.m. 30 marzo 2001 prevede che le Regioni e i Comuni valorizzino l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi, apporto che può esplicitarsi in due forme: come espressione organizzata di solidarietà sociale, auto-aiuto e reciprocità, ovvero come strumento di collaborazione nell'attuazione di interventi complementari a servizi che richiedono un'organizzazione complessa e altre attività compatibili con la natura e le finalità del volontariato;

- il D.Lgs. 117/17 all'art. 56 riconosce agli enti locali la possibilità di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro del volontariato per l'erogazione di prestazioni ed attività compatibili con la natura e le finalità del volontariato per lo svolgimento di attività di interesse generale;

Tutto ciò premesso, con le parti sopra costituite SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Finalità della presente convenzione è il coordinamento e la disciplina dell'impegno dei volontari aderenti all'Associazione in attività integrativa di pubblico interesse nel territorio del Comune di Pieve di Cento ai sensi della L. R. n. 3 del 13/04/2023.

L'Ente Pubblico, volendo garantire alcuni servizi di propria competenza, attiva con l'Associazione la collaborazione per lo svolgimento delle seguenti attività complementari e non sostitutive dei servizi di competenza dello stesso Ente Pubblico:

1. gestione del patrimonio:

- annaffiatura del verde e tenuta del decoro di Piazza A. Costa;
- chiusura di Piazza A. Costa attraverso il posizionamento della barriera mobile le domeniche e in occasione delle festività;
- mantenimento del decoro delle aree del cimitero aperte al pubblico;
- attività di supporto al personale addetto alla manutenzione degli arredi pubblici;

2. settore culturale e in supporto alle attività istituzionali:

- assistenza a manifestazioni ed eventi organizzati dall'ente e/o in collaborazione con l'associazionismo locale;
- supporto alle attività di vigilanza alle manifestazioni pubbliche;

3. custodia e guardiania dei contenitori culturali non trasferiti all'Unione Reno Galliera.

Il programma delle attività sarà definito annualmente secondo uno schema condiviso tra i Responsabili dei Servizi dell'ente coinvolti e i referenti dell'Associazione, e lo stesso, previa congrua comunicazione, potrà subire variazioni o sospensioni in base a diverse sopravvenute esigenze dell'ente o per ragioni non imputabili allo stesso quali, ad esempio. condizioni meteo avverse o situazioni emergenziali.

ARTICOLO 2

L'Associazione si impegna per lo svolgimento delle suddette attività nel territorio comunale ad utilizzare prioritariamente i propri soci volontari residenti nel Comune stesso.

All'inizio delle attività i Responsabili della gestione dei Progetti, nominati rispettivamente per l'Ente Pubblico nei responsabili di servizio cui farà capo ogni specifico intervento, e per l'Associazione dei volontari nel referente del Gruppo _____, con funzione di segretariato sociale e di coordinamento delle attività dei volontari, predispongono i programmi operativi per la realizzazione delle attività sopra elencate.

Per la presentazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione un numero congruo di volontari.

ARTICOLO 3

Le persone che possono essere impegnate nelle attività di cui all'art. 1 sono tutti volontari iscritti all'Associazione in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche.

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna a dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Ente Pubblico è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i *diritti*, la *dignità* e le *opinioni* degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche nel settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente.

ARTICOLO 4

L'Associazione, per le attività di cui all'art.1, garantisce che gli operatori sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche e, con riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., provvederà a dotare, qualora non sia già stato effettuato dall'EP, i volontari di dispositivi di protezione individuale e formare gli stessi sul loro utilizzo. L'Amministrazione si impegna, in ottemperanza al D.Lgs n. 81/2008 e s.m., a promuovere la necessaria collaborazione in materia di sicurezza.

ARTICOLO 5

L'Associazione garantisce che i volontari impegnati nelle attività, oggetto della presente convenzione siano coperti da Assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 117/17.

ARTICOLO 6

L'Associazione si impegna per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, sul territorio comunale, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari e prioritariamente quelli residenti nel comune stesso, anziani, portatori di handicap, giovani disoccupati, ecc. favorendo l'inserimento di dette persone in ambito sociale.

Le prestazioni dei soci volontari sono complementari e non sostitutive alle normali attività delle istituzioni o dei servizi gestiti dall'Amministrazione comunale.

L'Associazione garantisce al Comune un impegno dei propri volontari atto a realizzare gli impegni previsti in convenzione. Le attività saranno svolte secondo le esigenze del Comune in accordo con il referente dell'Associazione, che è tenuto ad operare in stretta collaborazione con il responsabile della struttura in cui opera.

Il responsabile del servizio ove ciascun volontario è inserito, rispetto all'attività svolta ed i referenti dell'associazione all'inizio dell'attività, concorderanno un programma d'intervento

nonché le attività ed i servizi ad esso relativi, i quali dovranno essere, in ogni caso, consoni agli obiettivi e tali da garantire il buon funzionamento dei servizi stessi.

ARTICOLO 7

In base all'attività programmata, l'ente si impegna a rimborsare, come previsto dall'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 le seguenti spese:

1. Spese rimborsate ai volontari dall'associazione, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione;
2. Spese assicurative per i volontari, così come previsto, dall'art.18 del D.Lgs 117/2017;
3. Rimborsi chilometrici per i mezzi messi a disposizione dall'associazione e dai volontari per l'attività da espletare calcolate in base alle tabelle ACI per auto di media cilindrata per l'anno di interesse;
4. Quota parte delle spese generali di funzionamento sostenute dall'Associazione, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato con esclusione delle eventuali spese per quote di accantonamento, previa espressa comunicazione e accordo con l'ente. Le spese generali sono preventivamente determinate per criterio e tipologia con specifica delibera del C.D.
5. Ogni altra spesa imputabile direttamente all'attività, previa espressa comunicazione e accordo con l'ente (es. spese per DPI, formazione sulla sicurezza sul lavoro ecc.);

Le somme impegnate verranno liquidate in modalità da accordarsi tra le parti, e nel corso dell'anno verranno fatte verifiche sull'andamento dell'attività.

Al termine di ogni anno, l'Associazione si impegna a trasmettere la rendicontazione dei servizi resi e delle spese sostenute per capitoli, come quanto previsto dai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. L'importo di rimborso andrà conguagliato in diminuzione e in aumento rispetto all'ipotesi di spesa iniziale. La documentazione giustificativa di tutte le spese di cui sopra sarà a disposizione dell'Ente presso la sede legale dell'Associazione.

ARTICOLO 8

L'Ente Pubblico si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'Associazione, che è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

ARTICOLO 9

Per rendere effettivo nei confronti dell'Associazione il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle organizzazioni iscritte nel Registro provinciale del

volontariato, il Comune si impegna a consultare periodicamente l'organizzazione in occasione di manifestazioni ed attività che interessano in senso lato il mondo del volontariato.

Il Comune si impegna inoltre a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione del progetto di cui all'art. 1.

ARTICOLO 10

L'Ente pubblico designa l'Associazione responsabile del trattamento dei dati personali, di cui la prima è titolare, ai soli fini dell'adempimento della presente convenzione, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» con applicazione obbligatoria dal 25 maggio 2018, e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del citato Regolamento.

L'Associazione si impegna pertanto a procedere al trattamento dei dati di cui l'Ente Pubblico è titolare nell'osservanza delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

L'Ente pubblico, comunque, garantisce che i dati personali oggetto del trattamento di cui è titolare sono trattati lecitamente e sono stati raccolti nell'osservanza delle norme sopracitate.

Il titolare è tenuto ad inoltrare al responsabile specificazione analitica dei compiti e delle istruzioni per il trattamento, ai sensi dell'art. 29 commi 4 e 5 del D.Lgs. 196/03 con atto unilaterale, che il responsabile si impegna a rispettare, salvo la possibilità di recedere dalla presente nomina, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e senza preavviso, qualora i compiti e le istruzioni comportino l'espletamento di attività non pattuite nella presente convenzione o, comunque, comportino l'espletamento di attività che sarebbero di diretta competenza del titolare del trattamento.

ARTICOLO 11

La presente convenzione ha validità fino al **31/12/2025**.

L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli.

ARTICOLO 12

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi del D.Lgs. 117/17.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune di Pieve di Cento

Per _____
